

Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – Zhejiang India Pipeline Industry/Commissione europea**(Causa T-228/17) ⁽¹⁾****(«Dumping – Importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Cina e di Taiwan – Applicazione di dazi antidumping definitivi – Valore normale – Adeguamenti – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»)**

(2019/C 399/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zhejiang India Pipeline Industry Co. Ltd (Wenzhou, Cina) (rappresentanti: S. Hirsbrunner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky e E. Schmidt, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e H. Marcos Fraile, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2017, L 22, pag. 14).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Zhejiang India Pipeline Industry Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 195 del 19.6.2017.

Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Dehousse/Corte di giustizia dell'Unione europea**(Causa T-433/17) ⁽¹⁾****(«Accesso ai documenti – Corte di giustizia dell'Unione europea – Documenti in possesso dell'istituzione nell'esercizio delle sue funzioni amministrative – Domanda di accesso presentata da un ex giudice del Tribunale – Diniego parziale di accesso – Responsabilità extracontrattuale dell'Unione»)**

(2019/C 399/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Franklin Dehousse (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram, Á. Almendros Manzano e V. Hanley-Emilsson, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle decisioni del 18 e 22 maggio 2017, con le quali la Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto le domande di accesso a determinati documenti presentate dal ricorrente, rispettivamente, il 27 gennaio 2017 e il 14 dicembre 2016 e, dall'altro, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta al risarcimento del danno morale che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del comportamento illecito della Corte di giustizia dell'Unione europea, quando quest'ultima ha respinto le sue domande di informazioni presentate tra il 15 luglio e il 10 agosto 2016.

Dispositivo

- 1) *La decisione del 18 maggio 2017, recante rigetto della seconda domanda confermativa di accesso a determinati documenti, presentata dal prof. Franklin Dehousse, è annullata nella parte in cui essa ha negato l'accesso agli «scambi, nei due sensi, tra il presidente Skouris o il suo capogabinetto e tutte le autorità pubbliche tedesche, tra tutto il 2011 e tutto il 2015».*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *Le spese sono compensate.*

(¹) GU C 300 dell'11.9.2017.

Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – Arysta LifeScience Netherlands/Commissione

(Causa T-476/17) (¹)

[«Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva diflubenzurone – Riesame dell'approvazione – Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 – Diritti della difesa – Eccesso di potere – Errore manifesto di valutazione – Procedura di rinnovo dell'approvazione – Articolo 14 del regolamento n. 1107/2009 – Imposizione, nell'ambito della procedura di riesame, di ulteriori restrizioni che limitano l'uso della sostanza attiva in questione senza attendere l'esito della procedura di rinnovo – Proporzionalità»]

(2019/C 399/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis, I. Naglis e G. Koleva, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone (GU 2017, L 128, pag. 10).